IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2695

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO GIUSEPPE, VITI, MENSORIO

Presentata il 20 marzo 1985

Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla docenza universitaria

Onorevoli Colleghi! — In sede di svolgimento delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, per i giudizi di idoneità ai fini dell'inquadramento nella fascia dei professori associati, si sono delineate tendenze in seno alle commissioni giudicatrici che si sono rilevate nettamente in contrasto con lo spirito e la lettera della normativa risultante dal combinato disposto degli articoli 42 e 53 del citato decreto, in rapporto al contenuto della legge delega 21 marzo 1980, n. 28.

Come risulta dalle disposizioni che fissano i principi cui deve uniformarsi il governo nell'esercizio della delega, l'accesso al ruolo di professore associato, previsto dalla lettera b) dell'articolo 3 della detta legge, si consegue mediante concorso su base nazionale. La valutazio-

ne avviene non soltanto su titoli scientifici. ma altresì sulla base di una discussione dei medesimi e di una prova didattica nell'ambito della disciplina di che trattasi. La formulazione usata appare, con tutta evidenza, perfettamente simile a quella adottata dalla precedente legislazione per quel che riguardava i concorsi per le libere docenze, cosicché può considerarsi legittima, per i concorsi anzidetti a professore associato, l'adozione delle prassi valutative che nella concreta applicazione delle precedenti disposizioni si erano venute consolidando nei concorsi per le libere docenze. All'anzidetta procedura normale di accesso ai ruoli di professore associato la legge delega ne ha però contrapposto una transitoria indicando i soggetti che possono fruirne. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge delega prevede infatti che nella prima applicazione delle norme delegate i soggetti indicati nei numeri 1, 2 e 3 del detto comma « possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati », secondo modalità da stabilirsi nelle norme delegate. E tali norme espressamente prevedono, appunto, un semplice giudizio di idoneità ad assumere le funzioni di professore associato « fondato esclusivamente sui titoli scientifici presentati dai candidati e sulla attività didattica dai medesimi svolta: ed è prescritto che nella valutazione debbano (l'espressione usata dal legislatore, « saranno », ha valore, senza alcun dubbio, cogente) essere tenuti « in considerazione » i giudizi formulati dalle facoltà sull'« attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati ».

Una valutazione comparativa delle citate disposizioni pone in evidenza la sostanziale diversità delle fattispecie cui le medesime si riferiscono.

Nella prima ipotesi (accesso alla fascia dei professori associati, articoli 42, 49) si tratti di un vero e proprio « concorso su base nazionale » (articolo 42), nella seconda (inquadramento nella fascia dei professori associati, articoli 50, 63) di un semplice « giudizio di idoneità » (articolo 50); nella prima il concorso è, ovviamente, aperto a tutti coloro, che avendo i requisiti generici per l'accesso ai pubblici impieghi, siano in possesso dei titoli specificamente richiesti (articolo 42) e le relative procedure sono quelle previste in quanto compatibili, per il reclutamento dei professori ordinari (articolo 49); nella seconda al giudizio di idoneità possono accedere soltanto coloro che rientrino nelle categorie tassativamente determinate dal primo comma (numeri 1, 2 e 3) dell'articolo 50 ed inoltre non sono richiamate le norme che regolano i concorsi per i professori ordinari.

Nella prima ipotesi il concorso si svolge sulla base della valutazione dei titoli scientifici presentati dai candidati, la quale deve essere fatta, per l'espresso disposto dalla legge « in primo luogo » (articolo 46 primo comma), e solo se ne sia

conseguito un giudizio favorevole, i candidati sono ammessi alle ulteriori prove d'esame consistenti nella discussione sui titoli scientifici esibiti e nella prova didattica da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo, mediante estrazione a sorte di tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, tra i quali il candidato sceglie quello che formerà oggetto delle lezioni (articolo 46 secondo comma); nella seconda ipotesi il giudizio deve basarsi sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dai candidati e sulla attività didattica da essi svolta, e deve tener conto, come si è detto, dei giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati (articolo 51 secondo comma). Nella prima ipotesi le prove di esame sono pubbliche (articolo 46 ultimo comma) nella seconda, come è ovvio, la pubblicità non poteva essere prevista. Consegue da quanto si è venuti considerando che non avrebbero potuto estendersi ai giudizi di idoneità, i criteri di valutazione adottati, in base alla precedente legislazione, per i concorsi alla libera docenza ed ora sostanzialmente richiamati per i soli concorsi per l'accesso alla fascia dei professori associati da effettuarsi con la procedura normale.

Il giudizio di idoneità, pertanto, secondo una stretta interpretazione delle norme che lo regolano doveva risultare da una valutazione complessiva, da un canto dei titoli scientifici e della attività didattica dei candidati, elementi posti nel sistema della normativa sullo stesso piano di rilevanza, e dall'altro canto dei giudizi formulati dalla facoltà ai quali giudizi, prescrivendo che debbano essere tenuti presenti, la legge ha voluto chiaramente attribuire il ruolo di elemento autonomo e di maggiore incidenza, da recepirsi, come tale, nella valutazione complessiva, in quanto, per il prestigio e l'autorevolezza delle fonti da cui provengono e per l'autonomia di valutazione a queste riconosciute dal sistema risultante daluniversitario. l'ordinamento valore equiparabile a quello della chiamata. Una interpretazione, questa, che pienamente corrisponde allo spirito della legge, la quale ha indubbiamente tenuto conto nel dettare la disciplina provvisoria della già acquisita posizione di ruolo e di incontro dai candidati a seguito di concorsi e di giudizi positivi delle facoltà e della più specifica e penetrante possibilità di valutazione, da parte delle facoltà, dell'espletamento, per i periodi indicati, di effettive funzioni perfettamente coincidenti con quelle demandate ai professori associati.

In concreto, però le commissioni giudicatrici hanno adottato criteri del tutto identici a quelli in base ai quali vengono giudicati i candidati ai normali concorsi per professori associati con l'effetto di vanificare le finalità che avevano ispirato la legge ed esponendo i professori incaricati pur se stabilizzati alla retrocessione al ruolo di semplici assistenti o addirittura alla estromissione dall'insegnamento universitario e rendendo problematica. data la recente massiccia indizione di concorsi ordinari per associati, una loro partecipazione a future prove, con l'effetto di prestazione che ne deriva per coloro che saranno retrocessi, dopo anni d'insegnamento al ruolo di semplici assistenti e con la dispersione, per quelli che saranno estromessi, di capacità ed esperienze didattiche consolidatesi nel tempo e certamente ancora utili per l'assolvimento dei compiti demandati alle università.

La presente proposta di legge, è intesa, in rapporto alle esposte considerazioni, ad ovviare alle distorte conseguenze cui ha dato luogo in concreto una applicazione della legge come quella adottata, che ha praticamente frustrato le chiare intenzioni del legislatore.

Con l'articolo 1 si prevede, appunto per non disperdere definitivamente allontanandoli dalla attività di insegnamento o addirittura dall'università docenti che hanno per tanti anni, con risultati giudicati nettamente positivi dalle facoltà, ricoperto incarichi di insegnamento, acquistando un patrimonio di esperienze e di capacità che sarebbe dannoso disperdere, che in deroga all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i professori incaricati di cui all'articolo 50, n. 1 di tale decreto, che non abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato o che non si siano al medesimo sottoposti sono confermati negli incarichi da loro in precedenza ricoperti conservando il relativo stato giuridico ed economico fino all'espletamento dei concorsi di cui al successivo articolo 2.

Con l'articolo 2 poi si prevede che decorsi due anni accademici a partire da quello 1984-1985 i professori incaricati e gli assistenti anzidetti si sottopongono ad una ulteriore prova di idoneità. IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori incaricati di cui all'articolo 50, n. 1, di tale decreto, che non abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato o che non si siano al medesimo sottoposti sono confermati negli incarichi da loro in precedenza ricoperti conservando il relativo stato giuridico ed economico fino all'espletamento dei concorsi di cui al successivo articolo 2.

ART. 2.

I professori incaricati di cui al precedente articolo e gli assistenti ed i tecnici di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono ammessi, decorsi due anni accademici a partire dall'anno accademico 1984-1985, ad un ulteriore concorso di idoneità a professore associato, a norma degli articoli 50 e seguenti del detto decreto.